

COMUNE DI MONTAZZOLI

Provincia di Chieti

C.A.P. 66030 – MONTAZZOLI (CH) Piazza Citta' dell'Aquila, n.1 – Tel. 0872 947126 – Fax 0872 947131 – Partita IVA e Codice fiscale: 00254260698
e-mail: comune.montazzoli@gmail.com pec: montazzoli@raccomandata.eu

Prot. n. 4136

Addì, 28/07/2022

ORDINANZA N° 15/2022

OGGETTO:	Viabilità temporanea – divieto di circolazione Della strada denominata Codardo a tutti i veicoli per esecuzione lavori di rifacimento manto stradale.
-----------------	--

IL SINDACO

PREMESSO che dal giorno 29 luglio 2022 dovranno eseguirsi lavori di rifacimento manto stradale alla strada denominata Codardo dalla ditta TECNOASFALTI di Vasto;

RITENUTO necessario l'emissione di Ordinanza per istituzione temporanea del divieto di circolazione veicolare nella citata zona interessata ai lavori stessi;

CONSIDERATO che, al fine di eliminare lo stato di pericolo a persone e/o cose, si rende indispensabile la chiusura al traffico veicolare della zona di che trattasi;

VISTO gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i. ed in particolare l'art. 7 concernente la nuova regolamentazione della circolazione nei centri abitati;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

- dal giorno 29 luglio 2022 e fino ad ultimazione lavori il divieto di circolazione a tutti i veicoli sulla strada denominata Codardo dall'incrocio con via Pontone fino all'abitato di Frazione Fonte San Giovanni;

DISPONE

- il posizionamento di idonea segnaletica stradale da parte del personale operaio;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montazzoli;
- la trasmissione di copia della presente alla Prefettura di Chieti e ai Carabinieri di Castiglione M.M.

La Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati di vigilare affinché siano rispettati i termini e i contenuti della presente ordinanza;

A norma dell'art. 3, C. 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente Ordinanza in applicazione della legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. Abruzzo ed in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e ss. Del D.P.R. N°1199/71.

In relazione al disposto dell'art. 37, C. 3 del D. Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. 495/1992

IL SINDACO

(Geom. Felice Novello)

